



Regolamento Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2021

INDICE

INDICE	2
1. Premessa	3
1.1. Oggetto.....	3
1.2. Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	3
1.3. Riepilogo aggiornamenti	3
2. Principi Generali.....	4
2.1. Ambito soggettivo	4
2.2. Tipologia delle operazioni	5
2.2.1. Operazioni escluse	5
2.2.2. Operazioni esenti	6
2.2.2.1. Operazioni di minore rilevanza ordinarie	6
2.2.2.2. Operazioni soggette all'articolo 136 TUB con parti correlate	7
2.2.2.3. Operazioni infragruppo	7
2.2.2.4. Operazioni urgenti.....	8
2.2.3. Operazioni di minore rilevanza non ordinarie	9
2.2.4. Operazioni di maggiore rilevanza	10
2.2.5. Operazioni di competenza dell'Assemblea degli azionisti.....	11
2.2.6. Delibere quadro	11
2.3. Informativa al pubblico	12
2.4. Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo	13
3. Ruoli e Responsabilità	14
3.1. Capogruppo.....	14
3.2. Società appartenenti al Gruppo	14
3.3. Funzioni aziendali	14
3.3.1. Funzioni proponenti	14
3.3.2. Segreteria Affari Societari	15
3.3.3. Partecipazioni	15
3.3.4. Amministrazione e Bilancio.....	15

1. Premessa

1.1. Oggetto

Il Regolamento definisce i principi, i ruoli e le responsabilità diretti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

1.2. Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM (di seguito anche la Società) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2391-bis del codice civile e dalla disciplina Consob parti correlate¹ e si applica alle operazioni realizzate da Banco BPM, direttamente o per il tramite di società controllate.

Il Regolamento è recepito dai competenti Organi Amministrativi delle società controllate che deliberano, per quanto di propria pertinenza, in merito al recepimento del Regolamento e garantiscono che i propri Regolamenti interni siano coerenti con quello di Gruppo.

Il Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicati sui siti internet di Banco BPM e delle società controllate.

1.3. Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
Prima approvazione	01/01/2017	
1° aggiornamento	15/03/2019	Interventi di adeguamento formale per mantenere coerente il Regolamento con l'assetto organizzativo.
2° aggiornamento	15/06/2021	Aggiornamento a seguito delle variazioni introdotte da Consob con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e decorrenza dall'1/07/2021 e razionalizzazione del testo dal quale è stata tolta la descrizione dei processi operativi.

¹ Regolamento Operazioni con parti correlate di Consob (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020).

2. Principi Generali

Le norme in materia di conflitti d'interesse mirano a presidiare i rischi nel caso in cui le operazioni siano effettuate da soggetti che ricoprono ruoli significativi nelle società del Gruppo potendo arrecare danno, anche solo potenziale, all'azienda, ai soci, ai depositanti e al mercato e richiedono l'adozione di procedure e controlli che garantiscano:

- trasparenza nella divulgazione all'interno del Gruppo e ai soggetti terzi;
- correttezza sostanziale di tutte le operazioni con soggetti in conflitto con riferimento alle condizioni applicate e all'opportunità del loro accoglimento;
- correttezza procedurale con riferimento all'iter istruttorio e deliberativo adottato.

Il Regolamento disciplina l'iter istruttorio e deliberativo a cui devono essere sottoposte le operazioni con parti correlate, nonché le modalità e i tempi con i quali gli amministratori indipendenti² che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate (cfr. il Regolamento del Comitato Parti correlate) ricevono le informazioni sulle operazioni con la relativa documentazione.

Tra le disposizioni in materia di conflitti di interesse rilevano anche gli articoli 2391 e 2391 bis del codice civile (2475 ter per le società a responsabilità limitata), le specifiche previsioni riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati, le obbligazioni di esponenti bancari (articoli 53 comma 4 e 136 TUB) e le indicazioni del principio contabile IAS 24 relativo all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

Poiché le norme prevedono perimetri parzialmente sovrapponibili e presidi e iter differenziati, è necessaria un'applicazione sostanziale delle regole di riferimento e l'adozione di procedure e controlli nei confronti di tutti i soggetti in potenziale conflitto di interesse.

Per tutte le operazioni in potenziale conflitto di interesse devono essere evidenziate e valutate le motivazioni sulla convenienza per la società e per il Gruppo delle operazioni in proposta e la correttezza sostanziale delle condizioni applicate.

2.1. Ambito soggettivo

Sono parti correlate³ di Banco BPM i soggetti, individuati come tali anche ai sensi dei principi contabili internazionali, che rientrano nelle seguenti casistiche:

- le società controllate (direttamente o indirettamente) o a controllo congiunto (diretto o indiretto), le società soggette a influenza notevole⁴ (c.d. società collegate) e le loro eventuali controllate, le joint venture e le loro eventuali controllate;
- i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e dell'eventuale società controllante; per quanto attiene a Banco BPM si considerano tali i seguenti esponenti: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti effettivi del Collegio Sindacale, il Direttore Generale (ove presente), i Condirettori Generali, i vertici operativi e direttivi, il Dirigente preposto alla redazione

² Si intende l'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 20.1.6 dello Statuto sociale il cui testo ricomprende, tra l'altro, le fattispecie disciplinate dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

³ In coerenza con l'appendice al Regolamento Operazioni con parti correlate di Consob e con i principi contabili internazionali i IAS 24.

⁴ Ai sensi del principio contabile IAS 28 (indicate nella Sezione 10 "Le partecipazioni" della Nota Integrativa del bilancio consolidato in corrispondenza della "Parte B – Attivo").

dei documenti contabili societari, il Responsabile della funzione di conformità (Compliance Manager), il Responsabile della funzione di gestione del rischio (Risk Manager), il Responsabile della funzione Audit e i responsabili di altre strutture eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM;

- gli stretti familiari dei dirigenti con responsabilità strategiche; si intendono per tali quelli in grado di influenzare il soggetto interessato (o di essere influenzati dal), nonché ogni altra persona che il soggetto ritiene lo possa influenzare (o essere da lui influenzata), nei rapporti con Banco BPM⁵;
- le società nelle quali i dirigenti con responsabilità strategiche o i loro stretti familiari detengono il controllo ex articolo 2359 del Codice Civile (controllo e controllo congiunto) o esercitano un'influenza notevole⁶;
- fondi pensione per i dipendenti del Gruppo Banco BPM;
- azionisti e relativi gruppi societari (società controllanti, controllate o sottoposte a controllo congiunto) che controllano anche congiuntamente o che esercitano un'influenza notevole⁷ su Banco BM;
- soggetti che, in virtù di clausole statutarie o di accordi parasociali, sono in grado di nominare, da soli, uno o più consiglieri di amministrazione di Banco BPM.

Le informazioni relative ai soggetti qualificati come parti correlate devono essere inserite nel sistema informativo. La mappatura delle parti correlate deve essere (i) tempestiva in fase di prima applicazione e in caso di eventi successivi che richiedano un aggiornamento, (ii) periodicamente verificata e (iii) consultabile dalle funzioni del Gruppo per verifica prima di ogni nuova operazione.

2.2. Tipologia delle operazioni

Per ciascuna operazione⁸ proposta, anche se posta in essere per il tramite di società del Gruppo, deve essere verificato se la controparte rientri fra le parti correlate di Banco BPM.

Sono previsti processi differenziati in funzione delle caratteristiche delle operazioni.

2.2.1. Operazioni escluse

Fermi gli eventuali obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile, le disposizioni del Regolamento non si applicano alle operazioni definite escluse; a queste sono applicati processi di istruttoria e deliberativi ordinari, come disciplinati dalle specifiche normative in vigore. Si intendono operazioni escluse quelle che riguardano, a prescindere dall'importo:

⁵ Si considerano tali salvo diversa dichiarazione scritta del dirigente, resa sotto propria responsabilità e recante adeguata e analitica motivazione delle ragioni che escludono la possibilità dell'influenza come sopra descritta: il coniuge, il convivente more uxorio (compresi conviventi di fatto il cui stato non si rilevi dal certificato di famiglia), i figli del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio e le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio.

⁶ Si presume qualora i soggetti detengano – direttamente o indirettamente – almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (a titolo di esempio rientrano le joint venture), ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Tali società, ancorché non annoverate nel perimetro delle parti correlate ai sensi di quanto previsto dallo IAS 24, paragrafo 9 (b) (vi), sono comprese per autoregolamentazione.

⁷ Si ritiene sussistere un'influenza notevole quando si possiede un diritto di voto superiore al 10%.

⁸ Qualunque transazione che comporti trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

- le delibere dell'Assemblea dei Soci del Banco BPM di cui (i) all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione (ii) all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- le delibere in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dei Soci del Banco BPM ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le delibere, diverse da quelle di cui sopra, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina Consob parti correlate;
- le attività da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità del Gruppo bancario impartite dalle Autorità di Vigilanza, ovvero emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di tali istruzioni;
- le operazioni di attuazione di delibere quadro già assunte con l'applicazione dell'iter aggravato, salva l'eventuale applicabilità di esenzioni di cui al paragrafo 2.2.2;
- gli aumenti di capitale in opzione anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 codice civile, le scissioni in senso stretto totali o parziali con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale, le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF, ovvero le operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni;
- la revisione interna degli affidamenti senza variazioni di termini, condizioni e scadenze;
- le operazioni di importo esiguo, cioè le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari a 250 mila Euro nel caso di persone giuridiche (intese come tutti i soggetti non qualificabili come persone fisiche) e inferiore o pari a 100 mila Euro nel caso di persone fisiche.

Sono altresì escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento, le operazioni di minore rilevanza, come definite nei successivi paragrafi, applicate indistintamente a tutta la clientela e che la normativa attribuisce alla competenza decisionale delle strutture della rete commerciale, le cui condizioni economiche sono determinate in via preventiva e puntuale e che comportano l'utilizzo di procedure e condizioni predefinite e la sottoscrizione di disposizioni o contratti standard.

2.2.2. Operazioni esenti

Le disposizioni del Regolamento si applicano solo parzialmente alle operazioni definite esenti. In sede di istruttoria non è richiesto il parere del Comitato Parti Correlate.

2.2.2.1. Operazioni di minore rilevanza ordinarie

Alle operazioni definite di minore rilevanza ordinarie, intendendosi per tali quelle di importo compreso tra i valori soglia che definiscono l'importo esiguo e la soglia identificata per definire le operazioni di maggiore rilevanza - cfr. paragrafo 2.2.4, si applicano processi di delibera ordinari purché rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria e siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Con attività operativa si intende l'insieme delle principali attività che generano i ricavi della banca o della società del Gruppo interessata e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili

come di investimento o finanziarie nonché le attività ad esse connesse o strumentali⁹. Per tali operazioni devono essere verificate eventuali anomalie con riferimento all'oggetto dell'operazione, alla ricorrenza, alla dimensione, ai termini e condizioni contrattuali anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e all'andamento del rapporto.

Si considerano a condizioni standard o di mercato le operazioni trattate a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non costituenti parte correlata per le operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Banco BPM sia obbligato per legge a contrarre a un corrispettivo determinato. Circa la congruità delle condizioni rispetto a quelle standard o di mercato devono essere forniti oggettivi elementi di riscontro.

Rientrano nell'ordinaria operatività anche le operazioni di minore rilevanza poste in essere dalle società non bancarie del Gruppo, qualora rientrino nell'oggetto sociale definito a livello statutario e siano concluse a condizioni di mercato.

Le operazioni devono essere riportate nel registro delle operazioni con parti correlate.

2.2.2.2. Operazioni soggette all'articolo 136 TUB con parti correlate

Le operazioni soggette anche all'articolo 136 TUB devono seguire l'iter deliberativo previsto dal Regolamento in materia di obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'art 136 del TUB.

Per le operazioni di minore o maggiore rilevanza, ai componenti del Comitato Parti Correlate deve essere fornito con congruo anticipo un flusso informativo completo e aggiornato sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera quali controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni.

Per le operazioni che rientrano nel novero di quelle di maggiore rilevanza deve essere redatto e messo a disposizione del pubblico il documento informativo¹⁰ con le modalità e termini di cui al successivo paragrafo 2.3.

Le operazioni di minore o maggiore rilevanza soggette anche all'articolo 136 TUB devono essere riportate nel registro delle operazioni con parti correlate.

2.2.2.3. Operazioni infragruppo

Si intendono le operazioni che Banco BPM effettua con proprie società controllate o società collegate, ivi incluse le società controllate da quest'ultime, ovvero le operazioni che vengono

⁹ A titolo di esempio: la raccolta del risparmio tra il pubblico, la concessione del credito, l'acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari, la vendita di prodotti e la prestazione di servizi quali incassi e pagamenti, gestione di conti correnti e di carte di debito e di credito, compravendita di valute, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi; l'investimento in strumenti finanziari non immobilizzati; altre attività, diverse da quelle precedenti, poste in essere dalla società del Gruppo in quanto previsti dai rispettivi statuti.

¹⁰ Documento Informativo il cui contenuto deve rispecchiare le disposizioni di cui all'Allegato 4 della Disciplina Consob Parti Correlate

effettuate tra società controllate di Banco BPM nelle quali non vi siano interessi significativi¹¹ di altre parti correlate.

La proposta deve recare una puntuale indicazione degli elementi acquisiti e, quando non riguardi la Capogruppo, quest'ultima deve, per le operazioni cosiddette per il tramite¹², approvare l'operazione adottando l'iter deliberativo applicabile qualora l'operazione fosse conclusa dal Banco BPM.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale della stessa

Alle operazioni per le quali si sia verificato un interesse significativo di altre parti correlate, si applica l'iter istruttorio e deliberativo definito per le operazioni di minore o maggiore rilevanza.

Le operazioni devono essere riportate nel registro delle operazioni con parti correlate.

2.2.2.4. Operazioni urgenti

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 136 TUB e delle operazioni di competenza dell'assemblea, in caso di urgenza, l'organo o il soggetto deliberante può approvare le operazioni con parti correlate a condizione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione - qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato - sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'operazione.

La proposta deve motivare le ragioni oggettive dell'urgenza, in aggiunta alla motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni.

Le operazioni devono essere riportate nel registro delle operazioni con parti correlate.

Successivamente alla delibera d'urgenza l'operazione, ferma la sua efficacia, deve essere oggetto di una delibera non vincolante da parte della prima Assemblea ordinaria utile, supportata da una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e dalle valutazioni del Collegio Sindacale sulla sussistenza di tali ragioni di urgenza.

La relazione e le valutazioni devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti¹³ di Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Per le operazioni di maggiore rilevanza, la documentazione può essere contenuta nel documento informativo da redigere ai sensi del paragrafo 2.3.

Inoltre, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea devono essere messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

¹¹ Qualunque interesse di natura patrimoniale relativo a un'operazione dalla quale possa derivare un beneficio a una parte correlata non controparte dell'operazione e che, in assenza di tale beneficio, non sarebbe conclusa ovvero sarebbe conclusa a condizioni diverse. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Banco BPM e le società controllate o collegate.

¹² Si intendono le operazioni soggette – per effetto di regolamenti o normative interne o comunque di fatto – a esame preventivo, ovvero approvazione ad opera degli organi o soggetti delegati di Banco BPM.

¹³ Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

2.2.3. Operazioni di minore rilevanza non ordinarie

Alle operazioni di minore rilevanza non ordinarie, intendendosi per tali quelle di importo compreso tra i valori soglia che definiscono l'importo esiguo e la soglia identificata per definire le operazioni di maggiore rilevanza di cui al paragrafo 2.2.4, diverse da quelle di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, si applicano processi di istruttoria e delibera aggravati.

Rientrano, a titolo di esempio, la stipula di convenzioni con partner esterni, la cessione di crediti, l'acquisto o la vendita di attività materiali, immateriali e servizi, l'acquisto o la vendita di partecipazioni, l'acquisto, la vendita o il conferimento di rami d'azienda, la compravendita, la locazione di immobili e in generale la costituzione il trasferimento o l'estinzione di diritti reali immobiliari, la compravendita di beni mobili, le donazioni e gli atti di liberalità, le sponsorizzazioni, le operazioni di scissione (diverse da quelle indicate nel paragrafo 2.2.1) e fusione societaria e le operazioni di finanza strutturata.

Per tali operazioni devono essere esposte con chiarezza caratteristiche, modalità, termini e condizioni, nonché le motivazioni sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, vengono forniti elementi oggettivi di riscontro circa la congruità delle stesse rispetto a quelle standard o di mercato.

Le operazioni di minore rilevanza non ordinarie devono essere sottoposte al parere, non vincolante, del Comitato Parti Correlate prima dell'approvazione dell'operazione. Il parere del Comitato è espresso con riferimento all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla sua convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni.

Il Comitato Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere da esperti di propria scelta dei quali deve essere verificata preventivamente, da parte del Comitato, l'indipendenza¹⁴.

Il parere, eventualmente corredato dalle valutazioni degli esperti indipendenti e allegato al verbale della riunione del Comitato, è trasmesso all'organo o al soggetto deliberante.

La competenza deliberativa è quella ordinaria definita dalle normative specifiche per ciascuna materia.

Nel caso in cui l'operazione venga deliberata in presenza di un parere negativo, o condizionato a rilievi del Comitato, deve essere fornita analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque approvata e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato, a cui deve essere data specifica evidenza.

Le operazioni devono essere riportate nel registro delle operazioni con parti correlate.

¹⁴ In particolare devono essere verificate le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente. Devono inoltre essere precisate le motivazioni per le quali tali relazioni sono considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

2.2.4. Operazioni di maggiore rilevanza

Alle operazioni definite di maggiore rilevanza, diverse da quelle di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2¹⁵, si applicano processi di istruttoria e delibera aggravati.

Sono definite operazioni di maggiore rilevanza quelle che superino almeno uno dei valori indice del 5 per cento con riferimento:

- al controvalore, che è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato;
- all'attivo, che è il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione¹⁶ e il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; nel caso di operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione;
- alle passività, che è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Per operazioni di maggiore rilevanza si intendono anche quelle concluse nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur qualificabili singolarmente come operazione di minore rilevanza, superino cumulativamente la soglia stabilita per le operazioni di maggiore rilevanza.

Le operazioni devono essere sottoposte al preventivo parere del Comitato Parti Correlate prima dell'approvazione dell'operazione.

Inoltre, il Comitato o uno o più componenti dallo stesso delegati devono essere coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e dell'istruttoria.

Deve comunque essere inviato al Comitato un flusso informativo sull'operazione completo, aggiornato e tempestivo nel quale devono essere esposte con chiarezza caratteristiche, modalità, termini e condizioni, nonché le motivazioni sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, vengono forniti elementi oggettivi di riscontro circa la congruità delle stesse rispetto a quelle standard o di mercato.

Le operazioni devono essere riportate nel registro delle operazioni con parti correlate. Inoltre, deve essere predisposto il documento informativo previsto dal Regolamento Operazioni con parti correlate di Consob¹⁷.

Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da esperti indipendenti¹⁸, di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

¹⁵ Alle operazioni di maggiore rilevanza non sono applicabili le esenzioni previste per le operazioni ordinarie di cui al paragrafo 2.2.2.1

¹⁶ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è, in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente e, in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è, in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività e, in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

¹⁷ Cfr. allegato 4 del Regolamento Operazioni con parti correlate di Consob.

¹⁸ Con riferimento alle verifiche circa l'indipendenza degli esperti si rimanda al paragrafo 2.2.3 e alla nota 10.

Il parere motivato, eventualmente corredato da pareri resi da esperti indipendenti e allegato al verbale della riunione del Comitato, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

La delibera, di competenza del Consiglio di Amministrazione, deve fornire adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, vengono forniti elementi oggettivi di riscontro circa la congruità delle stesse rispetto a quelle standard o di mercato.

In caso di parere non favorevole del Comitato Parti Correlate le operazioni di maggiore rilevanza, se comunque approvate dal Consiglio di Amministrazione, richiedono l'autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti per il loro compimento.

2.2.5. Operazioni di competenza dell'Assemblea degli azionisti

Le operazioni soggette per legge o per Statuto alla delibera dell'Assemblea degli azionisti devono seguire, nella fase di istruttoria e proposta, le regole riferite alle operazioni di minore rilevanza o di maggiore rilevanza, tenuto conto della diversa tipologia di operazione, ivi incluse l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

Le operazioni sono sottoposte al parere preventivo del Comitato Parti Correlate se non ricorrono casi di esenzione in funzione della fattispecie dell'operazione.

Qualora l'Assemblea sia chiamata a autorizzare un'operazione di maggiore rilevanza con parere non favorevole del Comitato Parti Correlate, la delibera si intende respinta qualora la maggioranza degli azionisti non correlati aventi diritto di voto esprima voto contrario all'operazione e sempre che gli stessi, presenti in Assemblea, rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

2.2.6. Delibere quadro

Nei casi di operatività non occasionale è possibile ricorrere all'adozione di delibere quadro con l'applicazione dell'iter istruttorio previsto per la tipologia di operazione, ivi inclusa l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

La delibera quadro non deve essere generica, ma deve contenere indicazioni specifiche con un livello di determinatezza tale da escludere elementi di discrezionalità valutativa.

Oltre agli elementi tipici delle delibere di plafond adottate, devono essere chiaramente identificati i soggetti ai quali l'operatività è riferita e devono essere determinati il controvalore complessivo massimo delle operazioni, la ripartizione delle tipologie di rischio, le tipologie contrattuali, le condizioni applicabili con indicazione di criteri e limiti e l'arco temporale di efficacia della delibera quadro.

Le delibere quadro hanno durata non superiore ad un anno e devono formare oggetto di un tempestivo adattamento al mutare delle situazioni sulla base delle quali sono state assunte. Le revisioni devono essere effettuate con l'applicazione dell'iter istruttorio e deliberativo aggravato, salva l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

Sulla base della specifica regolamentazione per materia, le singole operazioni concluse in attuazione delle delibere quadro possono essere autorizzate da Organi deliberanti centrali della Capogruppo con iter ordinario. Qualora, invece, debbano essere effettuate operazioni che, anche per singoli aspetti, si discostino dai criteri indicati nella delibera quadro, deve essere applicato nuovamente l'iter istruttorio e deliberativo aggravato salva l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

2.3. Informativa al pubblico

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, diverse da quelle escluse di cui al paragrafo 2.2.1 e di quelle infragruppo di cui al paragrafo 2.2.2.3, deve essere predisposto e messo a disposizione del pubblico un documento informativo, unitamente al parere del Comitato Parti Correlate e all'eventuale parere di esperti indipendenti, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti di Consob, entro 7 giorni (i) dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, (ii) dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, o (iii) dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare.

Nei casi di operazioni di maggiore rilevanza relative a fusioni, scissioni o aumenti di capitale per le quali la Società è tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi del Regolamento Emittenti, è possibile predisporre un unico documento informativo contenente anche le informazioni di cui alla disciplina Consob parti correlate, da pubblicarsi nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione al pubblico di un comunicato stampa contenente informazioni privilegiate¹⁹, tale comunicato deve contenere anche:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se ci si è avvalsi di un caso di esenzione previsto dalla disciplina Consob parti correlate²⁰;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

Nel caso siano comunque approvate operazioni di minore rilevanza in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti di Consob dalla normativa anche regolamentare vigente, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento e le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere.

Inoltre, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale devono essere fornite informazioni:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, comprese le operazioni infragruppo;
- sulle operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati di Banco BPM;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Banco BPM nel periodo di riferimento.

¹⁹ Si intendono per informazioni privilegiate quelle disciplinate dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014

²⁰ Articoli 13 e 14 della Disciplina Consob Parti Correlate.

2.4. Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo

Trimestralmente è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate un'informativa completa sulle operazioni di cui ai paragrafi 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 nonché al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa completa sull'attuazione delle delibere quadro.

3. Ruoli e Responsabilità

3.1. Capogruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo:

- definisce, mediante il Regolamento adottato con parere favorevole del Comitato Parti Correlate, l'iter istruttorio e deliberativo a cui devono essere sottoposte le operazioni con parti correlate;
- valuta, sulla scorta delle informative periodiche ricevute, l'efficacia delle procedure adottate;
- delibera le operazioni di competenza. In merito alle regole di astensione dalla votazione per gli amministratori che abbiano un interesse nell'operazione per conto proprio o di terzi in conflitto con quello della società, si rimanda alle relative previsioni, coerenti con la disciplina Consob parti correlate, contenute nel Regolamento di funzionamento e organizzazione del Consiglio di Amministrazione e di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure applicate ai principi indicati nella disciplina Consob parti correlate e ne riferisce all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 153 del TUF²¹.

Il Comitato Parti Correlate riceve informazioni e esprime pareri, laddove previsto, sulle operazioni con parti correlate.

3.2. Società appartenenti al Gruppo

Le società del Gruppo che rientrano nel perimetro di applicazione del Regolamento devono adottare unitariamente i principi, i criteri, le regole, i ruoli e le responsabilità definiti dal Regolamento e dare attuazione a quanto previsto dalla normativa interna.

Le operazioni proposte dalle società controllate che richiedono il parere preventivo di Capogruppo in base a quanto stabilito dalla normativa di Gruppo, devono essere sottoposte agli organi deliberanti di Banco BPM adottando l'iter applicabile qualora l'operazione fosse proposta da strutture di Capogruppo.

3.3. Funzioni aziendali

3.3.1. Funzioni proponenti

Alle funzioni del Gruppo, proponenti operazioni con parti correlate, compete la responsabilità di:

- istruire la pratica esponendo con chiarezza caratteristiche, modalità, termini e condizioni, nonché le motivazioni sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, fornendo elementi oggettivi di riscontro circa la congruità delle stesse rispetto a quelle standard o di mercato;
- riportare le operazioni nel registro delle operazioni con parti correlate;

²¹ Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni

- predisporre il contenuto delle informazioni da trasmettere al Comitato Parti Correlate, quando dovute;
- predisporre il contenuto del documento informativo di cui al paragrafo 2.3.
- fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per il tramite della Segreteria Affari Societari, un'informativa completa sull'attuazione delle delibere quadro.

3.3.2. Segreteria Affari Societari

Alla funzione compete la responsabilità di:

- relazionarsi con i dirigenti con responsabilità strategiche di Banco BPM per acquisire le informazioni relative alle parti correlate e procedere al loro censimento;
- supportare, ove richiesto, le funzioni proponenti le operazioni per il corretto inserimento nel registro delle operazioni con parti correlate;
- verificare, mediante la consultazione del registro delle operazioni con parti correlate, le operazioni di minore rilevanza ai fini del calcolo dell'eventuale cumulo di operazioni classificabili come omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- supportare, ove richiesto, le strutture aziendali incaricate dell'istruttoria e della proposta delle operazioni per le problematiche di natura interpretativa e applicativa;
- supportare le strutture proponenti del Gruppo nella formalizzazione delle informazioni da sottoporre al Comitato Parti Correlate;
- predisporre, mediante la consultazione del registro delle operazioni con parti correlate, l'informativa periodica da fornire al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito alle operazioni con parti correlate;
- curare, se dovuta, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente, dei documenti informativi e dei pareri del Comitato Parti Correlate eventualmente corredati da pareri resi da esperti indipendenti.

La funzione può avvalersi, per chiarimenti applicativi del Regolamento, della collaborazione di altre funzioni e, in particolare, della funzione Compliance e della funzione Legale e Regulatory Affairs.

3.3.3. Partecipazioni

Alla funzione compete la responsabilità di:

- censire le parti correlate relative alle società del Gruppo controllate e collegate, ivi comprese le società controllate da quest'ultime;
- rilasciare apposito parere in merito alla verifica di sussistenza o assenza di interessi significativi di altre parti correlate con riferimento a ciascuna specifica operazione infragruppo.

3.3.4. Amministrazione e Bilancio

Alla funzione compete la responsabilità di fornire:

- periodicamente alla funzione Partecipazioni l'elenco aggiornato delle società controllate e collegate) del Gruppo, ivi comprese le società controllate da quest'ultime;
- alle funzioni applicative che gestiscono il registro delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse, i parametri di bilancio utili a determinare le soglie per definire le operazioni maggiore rilevanza.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari fornisce l'informativa sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.